



*Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo*



**Statuto della Fondazione
“Piero della Francesca”**



aggiornamento: 1.6.1999

FONDAZIONE “PIERO DELLA FRANCESCA”

Statuto

INDICE

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Attività
- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 - Spese di funzionamento
- Art. 7 - Organi della Fondazione
- Art. 8 - Consiglio di amministrazione
- Art. 9 - Compiti del consiglio di amministrazione
- Art. 10 - Presidente
- Art. 11 - Comitato scientifico
- Art. 12 - Direttore
- Art. 13 - Revisori dei conti
- Art. 14 - Bilanci e avanzi di gestione
- Art. 15 - Gratuità delle cariche
- Art. 16 - Amici della Fondazione
- Art. 17 - Devoluzione del patrimonio
- Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Art. 1 Costituzione

La Fondazione Piero della Francesca - Centro di studi, ricerche e documentazione su Piero della Francesca e la cultura del Rinascimento - è costituita dalla Provincia di Arezzo, dai Comuni di Arezzo, Monterchi e Sansepolcro, dalla Comunità Montana Valtiberina Toscana, dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

La Fondazione assume la veste giuridica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 (ONLUS).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri soggetti come soci della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Sansepolcro (Arezzo), Via Niccolò Aggiunti 71, presso la Casa di Piero della Francesca.

Art. 3 Scopi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sull'opera di Piero della Francesca e sulla cultura del Rinascimento, sviluppando intorno ad esse un'attività di ricerca, documentazione, tutela e promozione culturale.

Art. 4
Attività

La Fondazione, per meglio conseguire i propri fini, potrà intraprendere e svolgere le seguenti attività culturali, connesse all'attuazione degli scopi indicati nell'articolo precedente:

- a) organizzare corsi di studio e di perfezionamento, seminari, esercitazioni, lezioni, mostre, convegni, conferenze, dibattiti e tavole rotonde;
- b) promuovere e finanziare studi, indagini e ricerche su problemi legati alla figura di Piero della Francesca e alla cultura artistica del Rinascimento in generale;
- c) curare la pubblicazione di scritti, monografie, cataloghi, documenti, atti, bollettini e riviste;
- d) contribuire a livello scientifico ai problemi del restauro, della conservazione, della tutela e della catalogazione delle opere di Piero della Francesca e di altri artisti del Rinascimento, avvalendosi anche della tecnologia informatica;
- e) collaborare, insieme con altre istituzioni sia italiane che straniere, all'attuazione di progetti che abbiano finalità connesse a quelle della Fondazione;
- f) partecipare ad associazioni, consorzi ed altri organismi che abbiano scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di prendere altre iniziative e svolgere altre attività culturali ritenute necessarie od utili per una migliore e completa realizzazione degli scopi della Fondazione.

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dagli enti fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili, da eventuali donazioni, eredità, legati e dai contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, dello Stato, di enti e associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le pervenissero per atti di liberalità;
- c) dai beni acquisiti dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.

Art. 6
Spese di funzionamento

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione utilizzerà:

- a) i contributi annuali obbligatoriamente versati dai soci;
- b) gli eventuali contributi dello Stato;
- c) le eventuali erogazioni liberali di altri enti pubblici o privati o di singole persone fisiche;
- d) le rendite del proprio patrimonio, i proventi della propria attività, ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo le perverrà.

Art. 7
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 8
Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato dai rappresentanti dei soci della Fondazione o da loro delegati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se per qualsiasi causa uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del quadriennio i soci devono provvedere a sostituirli.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di un terzo dei soci o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun socio, con lettera raccomandata, ovvero con telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere in casi urgenti con termini più brevi. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati a presenziare il Coordinatore del Comitato Scientifico ed eventualmente altri collaboratori e consulenti.

Art. 9
Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione, ed è all'uopo investito di tutti i poteri per compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuto utile o necessario per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) alla nomina del Presidente, del Direttore, del Comitato Scientifico, determinando la durata in carica degli organi suddetti;
- b) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'esercizio che inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre;
- d) approva il programma delle attività scientifiche e didattiche predisposte dal Comitato Scientifico;

- e) delibera eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci della Fondazione.

Art. 10
Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti; in tal caso entra a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione stesso. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

In base ad apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può rilasciare deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio, ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e le presiede.

Il Presidente ha altresì il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei bilanci e dei programmi scientifici, salvo ratifica dei provvedimenti stessi da parte di detto organo nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 11
Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è formato da un numero variabile di membri, scelti tra studiosi e personalità, sia italiane che straniere, di riconosciuta autorità e competenza negli studi su Piero della Francesca e sulla cultura del Rinascimento in generale. Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente e il Direttore della Fondazione, che funge anche da segretario del Comitato stesso.

Il Comitato scientifico nomina nel suo seno un Coordinatore. Il Comitato Scientifico predispone i programmi delle attività scientifiche e didattiche, propone gli studiosi che dovranno realizzarle, e segue l'attuazione di detti programmi; esprime inoltre il proprio parere su tutte le questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche della Fondazione.

Art. 12
Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; i suoi rapporti con la Fondazione e la sua durata in carica sono regolati da apposita convenzione.

Il Direttore attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione, predispone i bilanci consuntivo e di previsione e il programma delle attività, curandone la realizzazione; è responsabile dell'attività del personale addetto alla Fondazione, funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Art. 13
Revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, esperti in materia contabile e giuridico-amministrativa, nominati rispettivamente dalla Provincia di Arezzo, dal Comune di Sansepolcro e dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, con il compito di vigilare sulla gestione contabile, di eseguire periodici riscontri di cassa e di verificare i bilanci consuntivi e di previsione della Fondazione.

Il Collegio dei Sindaci è, di diritto, presieduto dal membro di maggiore anzianità. I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La nomina dei Supplenti è affidata agli stessi soci che hanno provveduto a nominare i membri effettivi.

Per i membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori è previsto un compenso annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14
Bilanci e avanzi di gestione

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio verrà redatto a cura del Direttore della Fondazione il bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da una apposita relazione illustrativa, nonché un bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio di previsione per il successivo esercizio; entro la fine del mese di aprile di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e della relazione sulla gestione.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione decide anche sulla destinazione degli avanzi di gestione. Essi saranno prioritariamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri introiti fondatamente prevedibili.

Gli amministratori sono personalmente responsabili per le obbligazioni assunte in violazione di tali limiti.

Art. 15
Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 16

Amici della Fondazione

La Fondazione ha facoltà di promuovere la costituzione di una associazione “Amici della Fondazione Piero della Francesca”.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse un'altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione cesserà di esistere e i beni che resteranno, esaurita la liquidazione, potranno esser devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 662/1996.

Art. 18

Rinvio alle norme di legge

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile sulle Fondazioni e dalle norme legislative sulle Onlus.